

1166. e

Ch. n. 1325/A.

30/11/10



29/10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II. TRIBUNALE DI ROMA- SEZIONE FALLIMENTARE

riunite in Camera di Consiglio e così composto:

dott. C. Monsurrò

Presidente

dott. F. TAVASANO

Giudice

dott. P. Miccio

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso n. 1882/09 F.R. Fall. presentato da F. D.

B. s.n.c. e la C. per la dichiarazione di

fallimento della M. s.r.l. con sede in Roma, Via

C.F. [redacted]

Vista la informativa della Camera di Commercio,

considerato che la società non risulta cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese ed è dunque assoggettabile a fallimento,

ritenuto che risulta dimostrata la natura di imprenditore commerciale della predetta società,

rilevato che, a norma dell'articolo 3 della legge fallimentare, grava sul resistente l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità previste dalla legge.

rilevato che la resistente non ha adempiuto all'obbligo di pagare al  
occorrenza i D. E. la complessiva somma di euro

CASO.it

13.000,00 circa (documentata da decreto ingiuntivo passato in giudicato) ed al N. [redacted] di euro 70.000,00 circa ragione per cui può ritenersi raggiunta la soglia debitoria di fallibilità pari ad euro 30.000,00.

dato atto che la resistente ha contestato il debito del M. [redacted]

dato atto che la resistente ha, in corso di procedura, presentato accesso al fondo vittime per l'usura ed ha chiesto la sospensione del procedimento.

ritenuto di disattendere la richiesta, e ciò in quanto:

# IL CASO.it

a) l'obbligo di sospensione delle procedure fallimentari non è previsto dalla legge;

b) la denuncia è stata presentata in corso di procedura, nella sua fase terminale, e non può - oggettivamente - non considerarsi sospetta;

c) nel maggio 2010, in pendenza del procedimento prefallimentare, la resistente cedeva a terzi una azienda, senza nulla riferire né in ordine all'ammontare del corrispettivo, né in ordine alla destinazione delle somme.

ritenuto che la documentazione in atti comprova lo stato di insolvenza della società debitrice, desumibile dal mancato pagamento delle dette somme, dalla pendenza di procedura espropriativa immobiliare, dalla irregolarità della iscrizione presso la camera di commercio, per il che se ne deve dichiarare il fallimento;

rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267,

DICHIARA

Il fallimento della M. s.r.l. con sede in Roma, Via [redacted]  
[redacted] C.F. [redacted]

DELEGA

alla procedura il Giudice dott. Fabio Miccio;

NOMINA

Cura ore [redacted] iscritto all'Albo dei [redacted] individuato  
in base alle caratteristiche ed abitudini professionali insite nella  
predetta iscrizione, adeguate alle caratteristiche della procedura  
prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti,

ORDINA

al legale rappresentante della società fallita di depositare i bilanci e  
le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei  
creditori, nella Cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni, ove  
non sia già stato eseguito a norma dell'art. 14 l.f.

FISSA

10-1-01 10.30

il giorno [redacted] alle ore [redacted] per l'adunanza in cui si procederà all'esame  
dello stato passivo avanti al predetto Giudice delegato, che avrà  
luogo nella sede di questo Tribunale

ASSEGNA

IL CASO.it

...che vanno diritti personali o reali, mobiliari o  
immobiliari su cose in possesso o nella disponibilità della fallita il  
termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza di cui sopra  
per la presentazione delle relative domande nella stessa Cancelleria;

MANDA

alla cancelleria per le comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 17 l.f.

Così deciso in Roma, il 21.06.2010.....

Il Giudice relatore

Il Presidente

II CASO.it

Depositaro in cancelleria  
Roma, il 21.06.2010  
IL CANCELLIERE  
(Tommaso Bianchi)

2010  
4